

Accordo
Tra
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE SUL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
e
AGENZIA DEL DEMANIO

*ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 24, per una
collaborazione istituzionale di supporto per la definizione
dei piani speciali di cui all'articolo 20-octies, comma 2, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100*

la Struttura di supporto al **Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, Via Di Centocelle n. 301 B, rappresentata del Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, di seguito "**Struttura commissariale**";

e

l'**Agenzia del Demanio** (C.F. e P.IVA 06340981007), con sede legale in Roma, Via Barberini n. 38, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, Dottoressa Alessandra dal Verme, di seguito "**Agenzia**";

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti" e singolarmente la "Parte")

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la quale prevede all'articolo 15 che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: *"La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni"*;
- l'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il quale prevede che: *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*, che conferma il principio stabilito dalla giurisprudenza (Corte di giustizia dell'Unione europea C-480/06, Commissione/Germania, sentenza del 9 giugno 2009; Consiglio di Stato sez. III, 16.11.2020 n. 7082);
- l'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni;
- il comma 163 del predetto articolo 1 della citata della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Struttura per la progettazione opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi previa convenzione e senza oneri diretti per

le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti, con il compito di provvedere al supporto per lo sviluppo di progettualità, per fornire servizi di progettazione, di ingegneria e architettura e ogni supporto tecnico che garantisca qualità e tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione e realizzazione di beni ed edifici pubblici;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 162, della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha soppresso il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2019 e, ferma restando l'istituzione della Struttura per la progettazione presso l'Agenzia del demanio, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura per la progettazione, così da garantirne in tempi rapidi la piena funzionalità;
- l'articolo 2, comma 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, ai sensi del quale *“L'Agenzia del demanio predispone appositi atti di indirizzo volti a individuare i settori prioritari di azione e le modalità operative degli interventi e le unità operative sul territorio, sulla base dei fabbisogni degli enti interessati, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili”* e il successivo articolo 4, comma 2, che in merito alle convenzioni tra la Struttura per la progettazione, le amministrazioni centrali e gli enti territoriali interessati precisa che le stesse *“definiscono tra l'altro i compiti specifici della Struttura, le modalità di erogazione delle prestazioni a carico delle parti e i tempi di realizzazione degli interventi”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- l'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in virtù del quale, per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, sulla base di apposite convenzioni;

- l'articolo 20-*novies*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in virtù del quale il Commissario straordinario alla ricostruzione *“può avvalersi, previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

PREMESSO CHE

- la Struttura commissariale, anche con riferimento alle puntiformità degli interventi da realizzare su tutto il territorio coinvolto dalle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno riguardato il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena, di Rimini, di Pesaro-Urbino e della città Metropolitana di Firenze, riconosce l'esistenza presso l'Agenzia del demanio e, in particolare, presso la Struttura per la progettazione, di specifiche professionalità e tecnici dotati delle competenze adeguate per svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;
- è interesse comune delle Parti sviluppare forme di collaborazione orizzontale, avvalendosi dell'Agenzia del demanio e della Struttura per la progettazione ai fini dell'acquisizione della progettazione propedeutica agli interventi da realizzare, sia per la capacità operativa e la garanzia di qualità dei servizi tecnici assicurata dall'Agenzia;

ciò premesso, le Parti

CONVENGONO

Articolo 1 *(Premesse)*

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 *(Finalità e oggetto dell'Accordo)*

1. Il presente Accordo ha la finalità di promuovere un rapporto di collaborazione istituzionale tra la Struttura commissariale e l'Agenzia del demanio, anche ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel comune interesse di ideare, sviluppare ed implementare iniziative che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi fissati nel citato decreto. A tal riguardo la Struttura commissariale potrà avvalersi, ai sensi dell'articolo 20-*novies*, comma 8, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione dell'Agenzia ai fini della progettazione diretta alla ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali, individuati nell'ambito della stipulanda convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di competenza della citata Struttura.

2. Obiettivo della ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 è anche quello della rigenerazione urbana materiale e immateriale degli immobili danneggiati, che deve confrontarsi con il tessuto cittadino di interesse paesaggistico, architettonico e storico-artistico e deve tenere conto della conservazione dell'identità, della memoria, del *genius loci* e dei paesaggi. Pertanto, la ricostruzione deve confrontarsi con i temi dell'economia, della sostenibilità ambientale e sociale, della transizione digitale, per garantire la valorizzazione dello sviluppo del patrimonio dei beni ambientali, culturali, paesaggistici, artistici. La qualità architettonica e la ricostruzione devono, inoltre, essere improntate all'efficientamento energetico degli edifici, alla produzione di energia da fonti alternative, alla salvaguardia del verde urbano e del paesaggio e all'accessibilità e all'inclusione sociale, per una rinnovata concezione delle opere di urbanizzazione.
3. Altresì, il presente Accordo, costituisce la base per la partecipazione di professionisti e tecnici dell'Agenzia e della Struttura per la progettazione a specifici gruppi di lavoro, da definirsi con successivo atto da parte del Commissario, sentita la stessa Agenzia, tesi all'individuazione ed elaborazione di quanto previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, ed in particolare alla definizione e elaborazione dei piani speciali indicati nel citato decreto-legge. Il Commissario straordinario potrà, altresì, avvalersi delle professionalità e competenze tecniche della Struttura per la progettazione, qualora, in ragione degli interventi da eseguirsi a cura del Commissario stesso ovvero dei soggetti attuatori, siano richiesti servizi di progettazione di ingegneria e architettura per la manutenzione e realizzazione di beni, strutture ed edifici pubblici per le Amministrazioni centrali e gli Enti territoriali (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, nei settori scolastico, sanitario, amministrativo, ecc.).
4. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti intendono:
 - valorizzare e promuovere la qualità e le eccellenze dei paesaggi e dei borghi colpiti dagli eccezionali eventi climatici;
 - incentivare azioni innovative di educazione, partecipazione, inclusione, coinvolgimento attivo della cittadinanza, formazione e sviluppo urbano;
 - promuovere e rafforzare l'offerta culturale nei borghi e nei paesaggi;
 - restituire alla collettività e al territorio comunale e regionale degli immobili pubblici riqualificati e rifunzionalizzati, mediante un approccio progettuale innovativo orientato alla riduzione del consumo di suolo, alla sostenibilità energetico-ambientale nonché alla connettività, alla coesione e all'inclusione sociale.
 - prediligere lo sviluppo di progetti attraverso la metodologia BIM in tutte le fasi (di realizzazione e di avvio dell'opera) anche al fine di garantire il rispetto dei tempi e dei costi, favorendo la predisposizione di fascicoli digitali nonché la relativa gestione su piattaforme digitali, nel più ampio perseguimento di riduzione del *digital gap*.
5. Gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 3 potranno riguardare gli immobili ricadenti nel perimetro dei criteri di cui agli eccezionali eventi meteorologici avvenuti a partire dal 1° maggio 2023, appartenenti sia al patrimonio immobiliare dello Stato gestito dall'Agenzia nonché al patrimonio degli Enti territoriali (quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, quello scolastico, sanitario, amministrativo, ecc.).
6. In particolare, con il presente Accordo, le Parti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e ferma restando l'adozione dei provvedimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono sviluppare una collaborazione per lo svolgimento, in via esemplificativa e non esaustiva, delle seguenti attività:
 - a. verifica dell'adeguatezza della programmazione urbanistica vigente e in via di adozione, anche ai fini dell'indicazione di eventuali varianti necessarie per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero di edifici o aggregati e di aree, per

- garantire la sicurezza e/o il miglioramento della qualità urbana, nonché la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico;
- b. individuazione delle opere pubbliche prioritarie, in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio o del contesto urbano, quali, a titolo di esempio, opere di messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sotto-servizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limita o condiziona il corretto e spedito procedere delle attività di ricostruzione;
 - c. attivazione di processi virtuosi tesi al coinvolgimento attivo del territorio al fine di sviluppare una progettazione partecipata che individui esigenze, istanze, necessità, specificità e potenzialità che potranno essere parte integrante e fondante delle progettualità da sviluppare.
7. Le Parti, fermo restando l'adozione di una o più convenzioni che regoleranno le singole progettualità di cui al precedente comma 6, potranno altresì individuare, nel periodo di vigenza del presente Accordo, ulteriori aree tematiche da sviluppare e, nell'ambito di queste, le attività da avviare congiuntamente con modalità da concordarsi.
8. In relazione alle tematiche trattate, le Parti si impegnano, altresì, a realizzare iniziative volte allo scambio di *know-how* e a favorire il riuso di programmi informatici ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 07 marzo 2005, n. 82, a favore anche di tutta la rete dei soggetti attuatori, dei Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate.

Articolo 3

(Durata, modifica e recesso)

1. Il presente Accordo avrà durata per l'intero mandato del Commissario straordinario a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato previa intesa tra le Parti.
2. Alla scadenza dell'Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri da poter passare ai soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell'Accordo.
3. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
4. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 4

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordare, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse, oggetto del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a condividere e a fornire ogni possibile dato ed informazione di cui sono in possesso, utili allo svolgimento dei compiti rispettivamente assunti, anche al fine di risolvere ogni eventuale criticità nell'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo.
3. In particolare, la Struttura commissariale, attraverso i soggetti attuatori ovvero i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessate, si rende disponibile, con modalità da concordarsi, a condividere esperienze e informazioni, anche relative alle banche dati immobiliari e infrastrutturali, a scopo di analisi e ricerca secondo i criteri di riservatezza previsti.

4. Qualora ritenuto necessario ai fini del conseguimento dei compiti che la legge assegna al Commissario straordinario, l’Agenzia, anche tramite la Struttura per la progettazione, si impegna, previa sottoscrizione di una o più convenzioni operative, a garantire, relativamente ai piani e progetti oggetto del presente Accordo, anche mediante l’affidamento a soggetti esterni di incarichi per indagini, le attività:
 - a. tecnico-specialistiche, nel rispetto dei più alti standard qualitativi in termini di sostenibilità ambientale e sociale, di efficientamento energetico, di resistenza sismica degli edifici, di accessibilità e connettività;
 - b. di *project management*, compreso il monitoraggio e la gestione digitale degli interventi, fornendo le risultanze delle attività svolte, nonché le informazioni circa lo stato di avanzamento delle indagini, delle progettazioni e degli interventi.
5. Le Parti convengono che le linee di attività di cui al presente Accordo possono essere condivise, previa intesa, con altri soggetti istituzionali che, per competenza, possono essere interessati a tali attività.
6. La costituzione dei gruppi di lavoro e il discendente cronoprogramma delle attività sarà definito con specifico atto da parte del Commissario straordinario, sentita l’Agenzia.

Articolo 5

(Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati)

1. È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant’altro sia oggetto delle attività di collaborazione - che, pertanto, si intendono riservate e confidenziali - esclusivamente per le finalità del presente Accordo, e dovranno essere mantenute riservate fino a 5 anni dopo la conclusione del presente Accordo.
2. I risultati delle ricerche e degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente Accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e solamente previo consenso dell’altra Parte da rilasciarsi per iscritto, che non sarà irragionevolmente negato.

Articolo 6

(Oneri finanziari)

1. Per le attività della Struttura per la progettazione nell’ambito del presente Accordo non è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo, in quanto la stessa opera ai sensi dell’articolo 20-*novies*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 163 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Le Parti, per la collaborazione istituzionale e di supporto per la definizione dei piani speciali di cui all’articolo 20-*octies*, del citato decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 convertito, potranno altresì concordare con separati accordi specifici, eventualmente, i criteri per l’ammissione al rimborso e le modalità di rendicontazione dei costi diretti sostenuti dall’Agenzia.

Articolo 7

(Referenti)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti individuano, nell’ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all’esecuzione delle attività:
 - Per l’Agenzia: Ingegnere Luca Laferola (*e-mail*: gianluca.laferola@agenziademanio.it);

– per la Struttura commissariale: Colonnello Sandro Corradi (*e-mail*: cu.amministrativa@commissarioricostruzione.it).

2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente e comunque anticipatamente per via telematica.

Articolo 8

(Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti stabiliscono, quale principio generale, che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
2. Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto della presente Accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.

Articolo 9

(Incompatibilità)

1. Le Parti dichiarano per il personale impiegato nelle attività oggetto dell'Accordo, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 10

Sicurezza e ambiente

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamata a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
3. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

Articolo 11
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente ad un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lettera a), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il citato Codice, nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente Accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i piani, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali, e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Il Titolare del trattamento dei dati della Struttura commissariale è contattabile all'indirizzo *e-mail* commissariocostruzione@pec.governo.it.
5. Per l'Agenzia il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia del demanio - contatto: demanio.dpo@agenziademanio.it.

Articolo 13
(Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente Accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti si danno, altresì, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
3. In particolare, i loghi dell'Agenzia e della Struttura commissariale potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Accordo, mentre

l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 14
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente Accordo rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto dell'Accordo medesimo.
3. Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione, *joint venture* o agenzia tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.

Articolo 15
(Bollo e Registrazione)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 16
(Efficacia)

1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data della firma l'Accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Commissario straordinario alla
ricostruzione nel territorio delle Regioni
Emilia Romagna, Toscana e Marche**

Agenzia del Demanio

Il Commissario Straordinario
Generale di Corpo d'Armata
Francesco Paolo Figliuolo

Il Direttore *pro-tempore*
Dottoressa Alessandra dal Verme

